

Comunicazioni inerenti i pagamenti in contanti, libretti al portatore, assegni e spesometro

1) **Trasferimenti di denaro contante o titoli al portatore** – Limite di 999,99 euro -

Le sanzioni si applicano dal 1 Febbraio

Scade il 31 gennaio la moratoria per le sanzioni conseguite tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.

- L'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007, ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il Dl n. 201 del 06 dicembre 2011, vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore compreso libretti bancari o postali di valore pari o superiore a 1.000 euro effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, in euro o in valuta estera.

Il divieto riguarda tutti: le persone fisiche, le imprese, le associazioni profit e non profit, le pro loco con o senza la partita iva, gli Enti pubblici ecc.

Si applica sia i pagamenti che le riscossioni se di importo maggiore o uguale a 1.000 euro effettuati/ricevuti a qualsiasi titolo (stipendi, pagamenti ai fornitori, affitto, acquisti al supermercato e simili, prestazioni professionali, fatture emesse o ricevute, corrispettivi, contributi ed erogazioni liberali ecc).

Per importi pari o superiori a 1.000 euro è pertanto obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, bonifici bancari ed assegni.

- E' consentito il pagamento, ad esempio, di una fattura rateale, le cui rate corrisposte in contanti siano di importo inferiore a 1.000 euro, in quanto non viola la previsione di cui all'art. 49 del Dlgs n. 231/2007. Il chiarimento è stato fornito dall'Ufficio italiano cambi (oggi sostituito dall'Uif) secondo cui la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di un'ordinaria dilazione di pagamenti che scaturisce da un preventivo accordo delle parti.

- L'art. 1 comma 2, lettera m) del D.lgs n. 231/2007, considera un'operazione unitaria sotto il profilo economico, e quindi vietata, il trasferimento ripetuto di contanti allo stesso soggetto ancorchè singolarmente inferiori a 1.000 euro, qualora la somma complessiva trasferita allo stesso soggetto nei sette giorni dal primo trasferimento superi i 999,99 euro.

- Sanzioni:

dal 1% al 40% dell'importo trasferito, se l'importo è inferiore a 50.000 euro, e dal 5% al 40% dell'importo trasferito, se la somma trasferita supera i 50.000 euro.

In entrambi i casi **la sanzione minima è di 3.000 euro** per ciascuna violazione.

La sanzione è applicabile anche a colui che ha ricevuto il contante.

I professionisti del ramo economico-contabile (Professionisti, Caf, Ced ecc) rischiano pesanti sanzioni se non comunicano alle autorità competenti le violazioni che dovessero evidenziarsi nella contabilità dei clienti da loro tenuta.

Si suggerisce di annotare sulle fatture i riferimenti ai documenti con cui le stesse si pagano o si riscuotono, oppure fare una fotocopia dell'assegno o bonifico o altro da allegare alla fattura, in modo da tracciare e rintracciare poi agevolmente i pagamenti/riscossioni di importo superiori ai 999,99 euro.

2) **Libretti al portatore** –ulteriore limitazione

- L'art. 49, comma 13, D.lgs n. 231/2007, modificato con il Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, stabilisce che entro il 31 marzo 2012 i libretti al portatore non possono avere un saldo maggiore di 999,99 euro. Il limite precedente era di 2.500 euro.

Entro quella data pertanto i possessori di libretti al portatore con saldo maggiore o uguale a 1.000 euro li devono estinguere o ricondurre entro il limite massimo consentito.

- E' consentito avere più libretti al portatore, purché ciascuno di importo inferiore a 1.000 euro.

- E' prevista per ciascuna violazione una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto. Se il saldo è inferiore a 3.000 euro, la sanzione sarà pari al valore del libretto stesso.

3) **Assegni – non trasferibili se di importo maggiore o uguale a 1.000 euro**

Gli assegni bancari, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, devono essere non trasferibili, oltre che debitamente intestati

4) **SPESOMETRO** – Obbligo di Comunicazione entro il 30 aprile 2012 delle transazioni effettuate nel 2011 di importo unitario superiore a 3.000 euro

Si ricorda che **le pro loco** e tutte le altre associazioni **che hanno partita Iva**, indipendentemente dal regime fiscale scelto (ordinario o 398/91), con o senza la qualifica di “enti non commerciali”, hanno l’obbligo di comunicare entro il 30 Aprile 2012 le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo unitario superiore ai 3.000 euro, o che rientrano comunque nel limite di 3.000 euro se conseguenti a contratti con pagamento rateale singolo inferiore a 3.000 ma complessivamente superiore, ad esempio un affitto della sede di 12.000 euro annui che si paga 1.000 euro al mese.

Non rientrano nell’obbligo le eventuali entrate istituzionali anche se singolarmente superiori a 3.000 euro (contributo istituzionale del Comune o erogazioni liberali di privati ecc).

Si allega la comunicazione predisposta sullo “Spesometro” dallo Studio Legale Marinelli, precisando che quanto nella comunicazione è riferito alle associazioni sportive dilettantistiche si applica nello stesso modo alle pro loco.

Si invitano i soggetti interessati (sono solo quelli che hanno partita Iva) a contattare chi effettua per loro conto i versamenti Iva e la dichiarazione dei redditi, in modo da predisporre i dati per la comunicazione.

Mauro Giannarelli - 25 Gennaio 2012
Responsabile Dipartimento Legislativo Unpli